

Repertorio numero 59903 Raccolta numero 33605

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due del mese di dicembre dell'anno duemilatredici

2 dicembre 2013

In Savona nel mio Studio in Piazza Mamelì n. 6/4.

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

s o n o c o m p a r s i

- FACELLI ANNA MARIA, nata a Roccavignale (SV) il giorno 26 luglio 1935,

- BAGNASCO MAURIZIO, nato a Savona (SV) il giorno 23 febbraio 1962,

- BAGNASCO FEDERICA, nata a Savona (SV) il giorno 30 maggio 1966,

domiciliati per la carica ove appresso, i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma rispettivamente quale Presidente e Consiglieri e quali unici componenti del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE MARINO BAGNASCO (O.N.L.U.S)", con sede in Savona (SV), corso Italia n. 27, Codice Fiscale: 92074380095, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Savona al numero 3 UTG.

- ROMANI Roberto, nato a Savona il 25 dicembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente della "FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA", con sede in Savona (SV), Corso Italia n. 5/9, codice fiscale 92028600093 ,iscritta al numero 313 del Registro delle persone Giuridiche della Prefettura di Savona

a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione del Consiglio Generale di Indirizzo in data 29 ottobre 2013.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra la FONDAZIONE MARINO BAGNASCO (O.N.L.U.S) e la FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

una fondazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "**FONDAZIONE DOMUS**"

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Savona, attualmente con indirizzo in Corso Italia n. 27.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e intende contribuire a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio eco-

nomico e/o sociale, nonché favorire la creazione di contesti abitativi nei quali le persone, grazie anche al loro diretto e responsabile coinvolgimento, possano essere supportate da un'adeguata rete di servizi e sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità.

La Fondazione si propone di promuovere, progettare, sperimentare e, ove indispensabile, gestire tutte le azioni, ad essa concretamente possibili, per la realizzazione di iniziative abitative socialmente orientate e i contesti comunitari dinamici.

Gli ambiti di attività della Fondazione sono l'Housing Sociale e il Welfare comunitario, ovvero l'insieme di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, finalizzato al miglioramento e al rafforzamento della loro condizione, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative. In tal ambito di attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli interventi finalizzati a soddisfare la domanda di alloggi sociali di giovani coppie, famiglie monoredito, studenti fuori sede, immigrati, pendolari, persone con contratti di lavoro temporanei, anziani e soggetti svantaggiati o con bisogni abitativi speciali che non riescono a sostenere i prezzi delle abitazioni sul libero mercato;
- l'insieme degli interventi volti a garantire a tutti gli abitanti della comunità l'accesso ai servizi per le persone e le famiglie ritenute indispensabili, perseguiendo il miglioramento della qualità della vita e della convivenza di tutte le componenti della comunità;

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione:

- a) individua gli ambiti di azione idonei alla piena affermazione del principio di cui ai precedenti commi nel contesto di un mercato abitativo, equamente remunerato e socialmente orientato, che copra l'area inferiore al libero mercato, adattandosi alle mutevoli condizioni dei soggetti in condizione di svantaggio;
- b) realizza attività, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto, volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capace di soddisfare i suesposti obiettivi;

La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) realizzare, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

- e) svolgere tutte le attività necessari (al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura);
- f) ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare a iniziative di Housing Sociale, anche promuovendo servizi di assistenza e di gestione a beneficio dei soggetti donatori;
- g) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) partecipare a concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- i) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
- l) provvedere alla raccolta e alla diffusione di dati, documenti e materiale bibliografico per assicurare un servizio di documentazione e consulenza;
- m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

..... ARTICOLO 4

La Fondazione è disciplinata dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa dei Comparenti.

..... ARTICOLO 5

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2045.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

..... ARTICOLO 6

A costituire il patrimonio iniziale della fondazione, gli enti FONDAZIONE MARINO BAGNASCO (O.N.L.U.S) e FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA assegnano alla stessa destinandole ad essa in dotazione ciascuno la somma di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zerozero)

Detto patrimonio risulta versato come segue:

- FONDAZIONE MARINO BAGNASCO (O.N.L.U.S) ha versato la somma di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zerozero) a mezzo di numero:
 - . quattro assegni circolari non trasferibili, dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) ciascuno, emessi in data odierna dalla Filiale di Savona Piazza Saffi della BANCA REGIONALE EUROPEA (assegni n. 7202121040-10, 7202120109-02, 7202121041-11, 7202120108-01);
 - . assegno circolare non trasferibile, dell'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero), emesso in data odierna dalla Filiale di Savona Piazza Saffi della BANCA REGIONALE EUROPEA (assegno n. 7202121042-12);
- FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA ha versato la somma di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zerozero) a mezzo di:
 - . assegno circolare non trasferibile, dell'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero), emesso in data odierna dalla Agen-

zia sede della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA (assegno n. 61 00106509-03);

. assegno circolare non trasferibile, dell'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero), emesso in data odierna dalla Agenzia sede della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA (assegno n. 51 00308119-10);

Dichiarano e garantiscono i Fondatori che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

Con riferimento all'operazione di social housing da attuarsi nel Comune di Vado Ligure su aree di attuale proprietà dell'Ente "ASILO INFANTILE QUEIROLO di Vado Ligure:

- la costituenda Fondazione assumerà nei confronti del Comune di Vado Ligure gli obblighi assunti dalla Fondazione Bagnasco, in qualità di socio fondatore, giusta Convenzione repertorio n. 3289 stipulata il 1° febbraio 2011 e a seguito di ratifica da parte dello stesso Comune di Vado Ligure che accetta il nuovo Ente Attuatore;

- gli Enti costituenti si obbligano ad impegnare a favore della fondazione di cui al presente atto, ciascuno, la somma di Euro 360.000,00 (trecentosessantamila virgola zerozero) annui per tre esercizi ed esattamente per l'anno 2015 e per i due anni successivi e quindi ad erogare detta somma dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione a fronte di documentate esigenze economico-finanziarie relative a tale intervento anche nella fase di gestione del fabbricato e quindi successivamente alla edificazione dello stesso. -

ARTICOLO 7

Viene nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- BAGNASCO MAURIZIO, sopra generalizzato - Presidente;

- SAPIENTE GABRIEL, nato a Savona (SV) il giorno 17 dicembre 1967, domiciliato a Savona (SV), Via dei De Mari n. 7A/17, codice Fiscale SPN GRL 67T17 I480W - consigliere;

- ROMANI Roberto, sopra generalizzato - consigliere;

- OLIVERI Clara, nata a Rossiglione (GE) il 18 agosto 1951, residente in Savona, Piazza Guido Rossa, n. 8/8, codice fiscale LVR CLR 51M58 H581K - consigliere;

gli stessi dureranno per tre esercizi e scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica.

Viene nominato il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

- MARICONE MAURIZIO, nato a Savona (SV) il giorno 16 luglio 1966, domiciliato a Savona (SV), Piazza Mameli n. 4/2sc d, codice fiscale MRC MRZ 66L16 I480W

iscritto al Registro Revisori Legali al n. 832477 del 28 settembre 1999;

- BARBERO MAURO, nato a Savona (SV) il 30 settembre 1969, domiciliato in Savona, Via Manzoni n. 2/4,

iscritto al Registro Revisori Legali al n. 3441 del 27 gennaio 1992 , Presidente , gli stessi dureranno per tre esercizi e scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo

..... relativo all'ultimo esercizio di carica.
Ai componenti del Collegio dei Revisori viene attribuito un compenso annuo pari ad euro600,00 (seicento virgola zerozero).

..... ARTICOLO 8

Per quanto non previsto nel presente atto e nello Statuto, i Fondatori fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Fondazione.

I Comparenti richiedono che al presente atto siano applicate tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi per la costituzione di Enti senza scopo di lucro.

..... Io Notaio ..
richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto ai Comparenti che lo hanno approvato e che lo sottoscrivono alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di tre fogli dei quali occupa le prime otto facciate per intero e quanto fino a qui.

FIRMATO: ROBERTO ROMANI - MAURIZIO BAGNASCO - FEDERICA BAGNASCO - ANNA MARIA FACELLI - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

Allegato "A" al numero 33605 di Raccolta
STATUTO

..... TITOLO I

..... DENOMINAZIONE - SCOPO - PATRIMONIO - SEDE

..... ARTICOLO 1

..... DENOMINAZIONE

E' costituita per iniziativa della Fondazione Marino Bagnasco Onlus e Fondazione Agostino De Mari - Cassa Di Risparmio di Savona la Fondazione denominata "**FONDAZIONE DOMUS**"

La Fondazione è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia e capacità e ha durata fino al 31 dicembre 2045 salvo proroga deliberata all'unanimità dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione è disciplinata dal Presente Statuto e, per quanto non diversamente previsto, da codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti.

..... ARTICOLO 2

..... SEDE E TERRITORIO DI OPERATIVITÀ

La Fondazione ha sede in Savona e può costituire, nel proseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alle iniziative localizzate nella PROVINCIA DI SAVONA

..... ARTICOLO 3

..... SCOPI E AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

2. La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e intende contribuire a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, con riguardo particolare alle situazioni di svantaggio economico e/o sociale, nonché favorire la creazione di contesti abitativi nei quali le persone, grazie anche al loro diretto e responsabile coinvolgimento, possano essere supportate da un'adeguata rete di servizi e sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità.

La Fondazione si propone di promuovere, progettare, sperimentare e, ove indispensabile, gestire tutte le azioni, ad essa concretamente possibili, per la realizzazione di iniziative abitative socialmente orientate e i contesti comunitari dinamici.

3. Gli ambiti di attività della Fondazione sono l'Housing Sociale e il Welfare comunitario, ovvero l'insieme di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso, finalizzato al miglioramento e al rafforzamento della loro condizione, nel quale possano vivere relazioni umane ricche e significative. In tal ambito di attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli interventi finalizzati a soddisfare la domanda di alloggi sociali di giovani coppie, famiglie monoredito, studenti fuori sede, immigrati, pendolari, persone con contratti di lavoro temporanei, anziani e soggetti svantaggiati o con bisogni abitativi speciali che non riescono a sostenere i prezzi delle abitazioni sul libero mercato;

- l'insieme degli interventi volti a garantire a tutti gli abitanti della

comunità l'accesso ai servizi per le persone e le famiglie ritenute indispensabili, perseguendo il miglioramento della qualità della vita e della convivenza di tutte le componenti della comunità;

4. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione:

- a) individua gli ambiti di azione idonei alla piena affermazione del principio di cui ai precedenti commi nel contesto di un mercato abitativo, equamente remunerato e socialmente orientato, che compra l'area inferiore al libero mercato, adattandosi alle mutevoli condizioni dei soggetti in condizione di svantaggio;
- b) realizza attività, sia di tipo diretto sia di tipo indiretto, volte a creare un'offerta abitativa strutturalmente e funzionalmente capaci di soddisfare i suesposti obiettivi;

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI

1. La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

2. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) realizzare, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonchè richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- e) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- f) ricevere donazioni di natura immobiliare da destinare a iniziative di Housing Sociale, anche promuovendo servizi di assistenza e di gestione a beneficio dei soggetti donatori;
- g) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) partecipare a concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- i) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
- l) provvedere alla raccolta e alla diffusione di dati, documenti e materiale bibliografico per assicurare un servizio di documentazione e consulenza;
- m) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio iniziale della fondazione è rappresentato dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal fondatore.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto:
 - a) dei conferimenti espressamente destinati al patrimonio;
 - b) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - c) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. La fondazione investe il proprio patrimonio secondo criteri di prudente gestione in modo da salvaguardarne il valore nel tempo e trarne un congruo rendimento.
3. La Fondazione può impiegare il proprio patrimonio anche in investimenti che rappresentino uno strumento per realizzare i propri scopi statutari.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:
 - a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le donazioni, le disposizioni testamentarie e i contributi di soggetti, pubblici e privati, non espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
 - c) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
 - d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - e) l'assunzione di finanziamenti anche bancari;
 - f) ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributi, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

TITOLO 2

ORGANI - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 7

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 8

CONSIGLIO

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica.

Essi sono nominati due dalla Fondazione Marino Bagnasco Onlus e due dalla Fondazione Agostino De Mari - Cassa Di Risparmio di Savona; in caso di estinzione di una di esse tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'altro ente fondatore.

Nel caso in cui uno dei soggetti deputati alla nomina dei consiglieri non provveda alla stessa nel termine di tre mesi dalla scadenza, la

nomina verrà effettuata dall'altro ente fondatore.

Nel caso in cui cessino dalla carica due o più consiglieri l'intero consiglio decade.

Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultativi e nominare comitati.

ARTICOLO 9

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce quattro volte l'anno, nonchè tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione delle riunioni del consiglio è disposta dal Presidente, o nel caso di sua mancanza o impedimento, dal consigliere più anziano per età, mediante invito scritto trasmesso con strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo e dell'ora della riunione, trasmesso ai componenti del Consiglio e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. Si considerano tuttavia regolarmente costituite le riunioni del Consiglio, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite se sono presenti almeno i tre quarti dei membri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti a votazione palese.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in assenza dal consigliere designato dagli intervenuti.

Per le delibere riguardanti le modifiche allo statuto dovrà esservi sempre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura del Segretario nominato dal Consiglio fra i suoi membri, un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- c) predispone i programmi della Fondazione;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione;
- e) delibera le eventuali modifiche dello statuto.

Il consiglio ha facoltà di distribuire deleghe tra i propri membri.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti.

Il Presidente redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno, sottponendo le decisioni relative alla ratifica, nel più breve termine del Consiglio stesso.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni

ARTICOLO 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri, di cui uno presidente, così nominati:

uno da ciascuno degli enti fondatori; nel caso di estinzione di uno di essi entrambi i membri saranno nominati dall'altro ente fondatore.

I componenti del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data del consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica; essi devono avere i requisiti per essere sindaci nelle società per azioni.

Il Presidente viene nominato dai componenti dello stesso collegio. .. Il Collegio delibera all'unanimità.

Al Collegio dei Revisori deve essere sottoposto dal Presidente il bilancio almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per la approvazione.

Il Presidente del Collegio deve partecipare alle sedute del Consiglio. Al Collegio dei Revisori compete il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione.

Le riunioni del collegio vengono verbalizzate in apposito registro.

ARTICOLO 13

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i revisori dei conti, salvo rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

TITOLO 3

ARTICOLO 14

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto a cura del Presidente e verificato dal Collegio

dei Revisori, per quanto di sua competenza, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
il bilancio approvato dovrà essere presentato ai competenti uffici statali.

..... TITOLO 4

..... ARTICOLO 15

..... DESTINAZIONE DEGLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.. .

..... TITOLO 5

..... ARTICOLO 16

..... ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo diventisse impossibile o di scarsa utilità ovvero il patrimonio risultasse insufficiente ovvero venissero meno i vincoli di social housing relativi agli immobili di proprietà

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà una volta esaurita la liquidazione sarà devoluto in parti uguali agli enti fondatori; nel caso di estinzione di uno di essi sarà devoluto all'ente fondatore superstite.

Nel caso in cui tutti gli enti fondatori fossero estinti il patrimonio sarà devoluto all'ente avente analoga finalità indicato dal consiglio di amministrazione all'unanimità.

FIRMATO: ROBERTO ROMANI - MAURIZIO BAGNASCO - FEDERICA BAGNASCO - ANNA MARIA FACELLI - AGOSTINO FIRPO NOTARIO